

Roma, 17 dicembre 2008

Circolare n. 201/2008

Oggetto: Porti – Aumenti del Nulla Osta Sanitario per l'importazione di prodotti alimentari – Intervento della Confetra – DLGVO 19.11.2008, n. 194, su G.U. n. 289 dell'11.12.2008.

Come riportato dagli organi di stampa, la Confetra ha chiesto al Governo di ritirare il DLGVO n. 194/2008 che ha aumentato in maniera abnorme (anche oltre 60 volte per le partite superiori a 46 tonnellate passando da 6,33 a 420 euro) il costo del Nulla Osta Sanitario per l'importazione di prodotti alimentari.

Come è noto, aumenti di analoga entità erano stati stabiliti dal *decreto Turco* di un anno e mezzo fa e poi ritirati su pressione delle categorie interessate. Il nuovo provvedimento, che viene motivato con l'esigenza di disciplinare *le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento europeo 882/2004*, anche questa volta va ad incidere sulla tariffa per il rilascio del suddetto Nulla Osta che nella stragrande maggioranza dei casi non comporta alcuna visita sanitaria ma presuppone un controllo solamente di tipo documentale.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.134/2007

Allegati due

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

RASSEGNA STAMPA

17/12/2008 - LA REPUBBLICA- GENOVA

Il governo vuole aumentare di 60 volte il costo dei nullaosta sanitari a carico degli spedizionieri

E in porto si bloccano anche le merci sui prodotti alimentari arriva la supertassa

E ORA le banchine, già provate dalla dura crisi internazionale, rischiano di bloccarsi a causa dello stratosferico aumento dei "nulla osta sanitari" che di fatto stoppa l'import di prodotti alimentari. Un'ulteriore mazzata per una delle categorie storiche dell'utenza portuale, quella gli spedizionieri. A lanciare l'allarme è il presidente della Regione Claudio Burlando, che ieri ha denunciato l'aumento di oltre 60 volte del costo dei nulla osta sanitari a carico degli spedizionieri italiani. «Un provvedimento simile - ricorda Burlando - era stato avanzato nel recente passato quando era ministro l'onorevole Livia Turco, alla quale avevo scritto segnalando l'insostenibilità della decisione. Allora avevamo avuto ascolto e non se ne era fatto più nulla. Mi auguro che anche il governo attuale comprenda che questi aumenti sono una mazzata insopportabile e che si tradurranno soprattutto in un danno per molti traffici nei porti italiani. Tanto più in un momento di grave crisi internazionale mi aspetto che il governo ritiri l'esecutività di questi aumenti».

A rafforzare le tesi di Burlando arriva anche la nota della Confetra che riunisce tutti gli operatori nazionali del trasporto e della logistica. «La decisione del governo di aumentare di oltre 60 volte il costo del Nulla Osta Sanitario (che da 7 euro può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate) taglierà di fatto fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari tutta la portualità italiana - afferma il presidente di Confetra Pietro Vavassori - Colpire così duramente la competitività degli scali italiani, che si giocano sulla decina di euro per container la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America è da autolesionisti». (mas.m.)

I numeri 60 *Il governo aumenta di oltre 60 volte il costo dei nulla osta sanitari a carico degli spedizionieri italiani* ***420*** *Da 7 euro il nullaosta sanitario può arrivare e superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate*

17/12/2008 – IL SECOLO XIX – ED. NAZIONALE

OPERATORI IN ALLARME

Controlli sanitari nei porti ecco il decreto stangata

Confetra denuncia: «Così il governo aumenta i costi di oltre 60 volte»

ALBERTO GHIARA

GENOVA. Due provvedimenti, uno italiano e l'altro europeo, rischiano di rendere ancora più pesante la crisi di traffici dei nostri porti. Il primo è la riedizione di un decreto, che

era già stato bocciato durante il governo Prodi, in base al quale il costo per le verifiche sanitarie di frontiera aumenta di più di dieci volte. Lo prevede il decreto legislativo 194, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 dicembre scorso e diventato esecutivo già il giorno dopo. Il secondo è il nuovo codice doganale europeo. L'Anci, l'associazione dei comuni italiani, avverte che la riforma, che mira a uniformare le procedure fra gli Stati membri, di fatto penalizzerà gli operatori portuali italiani, con ricadute negative sull'occupazione. Gli effetti della burocrazia si sommano così a quelli, già pesanti, della crisi in atto, con prospettive sempre più grigie per il nostro commercio. La sorpresa principale arriva dal decreto legislativo 194 del 19 novembre scorso. «La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto dice il testo, con riferimento ai controlli sanitari di frontiera avviene sulla base del costo effettivo del servizio». Secondo il presidente dell'Ordine nazionale degli spedizionieri doganali, Giovanni De Mari, in seguito a questo provvedimento i certificati sanitari per la merce in importazione passano a costare 5060 euro a spedizione rispetto ai precedenti 6 euro. Confetra è ancora più pessimista e parla di «decisione del governo di aumentare di oltre 60 volte il costo del nulla osta». Questo «può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate». Un decreto analogo era già stato pubblicato nell'agosto del 2007 dall'allora ministro della Salute del governo Prodi, Livia Turco. La levata di scudi degli operatori e l'intervento del presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, avevano però stoppato quel provvedimento. «Per quanto mi riguarda ricorda Burlando ero intervenuto immediatamente con una lettera al ministro e avevo avuto ascolto. Il governo di allora aveva soprasseduto. Oggi questo provvedimento si profila ancora di più come un'insopportabile "mazzata" per le categorie interessate. Chiedo quindi al governo di ritirarlo». «Il decreto spiega il segretario generale di Spediporto, Giampaolo Botta ha rilevanza economica e impatto sui traffici. A questo si aggiunge il fatto che è complesso da applicare e comporta disagi nelle procedure. Quando nel 2007 facemmo opposizione alla prima versione del decreto, il ministero della Salute ci assicurò che avrebbe avviato un confronto con le categorie per discutere su come impostarlo. Adesso ci ritroviamo con un testo simile senza che ci sia stato nessun incontro su questo tema, né a livello locale né nazionale». A pesare è anche il fatto che il calcolo della tariffa non è automatico, ma varia percentualmente oltre un certo tonnellaggio. Intanto, ieri è emerso il caso del nuovo codice doganale europeo. L'Anci sottolinea che quando questo entrerà in vigore, l'importatore potrà scegliere liberamente all'interno dell'Unione europea in quale dogana fare le pratiche per svincolare la merce. I container in arrivo a Genova, ad esempio, potrebbero pagare dazio in Germania, se l'importatore avrà interesse a centralizzare in un'unica località le procedure doganali di tutte le sue spedizioni, indipendentemente dal porto di arrivo. «Le conseguenze per le città portuali italiane spiega Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno e responsabile della Consulta delle città portuali dell'Anci potrebbero essere molto pesanti soprattutto in termini occupazionali. Esiste inoltre il rischio di un significativo abbassamento degli standard di sicurezza e di controllo fiscale della merce». Secondo Giovanni De Mari e Elio Ragno, presidente quest'ultimo del Compartimento degli spedizionieri doganali di Genova, prima di lasciarsi la testa occorre però aspettare i decreti attuativi, che non sono ancora stati pubblicati. «Questo codice aggiunge De Mari è stato votato da 27 paesi europei e favorisce i sistemi doganali più efficienti. L'Italia, coi suoi venti organi di controllo, oggi è poco competitiva da questo punto di vista». IL GOVERNATORE LIGURE IN CAMPO Si tratta di una insopportabile mazzata per le categorie. Chiedo al governo di ritirare il decreto CLAUDIO BURLANDO presidente Regione Liguria

17/12/2008 - CORRIERE MERCANTILE

...DENUNCIA DI CONFETRA E BURLANDO...

«Nulla osta sanitario, traffici ko»

«La decisione del Governo dice Burlando - di aumentare di oltre sessanta volte il costo del "nulla osta sanitario" taglierà fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari la portualità italiana» Claudio Burlando di euro per container la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America è da autolesionisti». a decisione del Governo di aumentare di oltre sessanta volte il costo del "nulla osta sanitario" (che da 7 euro può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate) taglierà di fatto fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari tutta la portualità italiana». Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, prende posizione contro la scelta contenuta nel decreto legislativo 194/2008 pubblicato la settimana scorsa sulla Gazzetta ufficiale e ne chiede la revoca. Una posizione condivisa anche dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando. «Un provvedimento simile - ricorda Burlando - era stato avanzato nel recente passato quando era ministro l'onorevole Livia Turco, alla quale avevo scritto segnalando l'insostenibilità della decisione. Allora avevamo avuto ascolto e non se ne era fatto più nulla. Mi auguro che anche il governo attuale comprenda che questi aumenti sono una mazzata insopportabile e che si tradurranno soprattutto in un danno per molti traffici nei porti italiani». Pietro Vavassori, presidente di Confetra sottolinea che la decisione del Governo ha colto di sorpresa tutti gli operatori. «Colpire così duramente la competitività degli scali italiani, che si giocano sulla decina di euro per container la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America è da autolesionisti»

17/12/2008 – LIBERO MERCATO

TRASPORTI ALIMENTARI

Il nulla osta sanitario aumenta di sessanta volte Confetra : porti in ginocchio

La decisione del governo di aumentare di oltre sessanta volte il costo del nulla osta sanitario (che da 7 euro può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46

tonnellate) taglierà fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari l'intero sistema dei porti italiani. L'allarme è della Confetra la Confederazione generale dei trasporti. «La decisione - afferma il presidente della Confetra Pietro Vavassori - ha colto di sorpresa tutti gli operatori visto che un analogo provvedimento emanato un anno e mezzo fa era stato poi ritirato per le pesanti ricadute che avrebbe comportato sui nostri traffici. Colpire così duramente la competitività degli scali italiani, che si giocano i margini su poche decine di euro a container contro la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America è da autolesionisti». «Per questo - conclude Vavassori - la Confetra ha chiesto al governo di revocare il provvedimento che in un momento così delicato provocherebbe danni ingentissimi alla portualità italiana». Gli aumenti per il rilascio del nulla osta sono ingiustificati, a meno di non considerarlo un dazio, visto che solo il 5% dei container viene sottoposto a verifica sanitaria, mentre il restante 95% pagherà caro un servizio il cui costo reale è zero.

ANSA AGENZIA 16 DICEMBRE 2008

PORTI: CONFETRA, REVOCARE AUMENTO COSTI NULLA OSTA SANITARI - "La decisione del Governo di aumentare di oltre 60 volte il costo del 'nulla osta sanitario' (che da 7 euro può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate) taglierà di fatto fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari tutta la portualità italiana". Lo afferma la Confetra, riferendosi al decreto legislativo 194/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 dicembre scorso di cui chiede la revoca "La decisione del Governo - ha colto di sorpresa tutti gli operatori - dice il presidente della Confederazione generale dei trasporti e logistica, Pietro Vavassori - in quanto un analogo provvedimento emanato un anno e mezzo fa, era stato poi ritirato per le pesanti ricadute che avrebbe comportato sui nostri traffici. Colpire così duramente la competitività degli scali italiani, che si giocano sulla decina di euro per container la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America e' da autolesionisti". La Confetra ha chiesto al Governo la revoca del provvedimento che "in un momento così delicato provocherebbe danni ingentissimi alla portualità e alla logistica italiana. Gli aumenti per il rilascio del nulla osta sono tanto più ingiustificati - osserva Vavassori - a meno di non considerarlo un dazio, dal momento che solo il 5% dei container viene sottoposto a visita sanitaria, mentre il restante 95% pagherà salatissimo un servizio il cui costo reale e' zero". (ANSA). COM- BRB 16-DIC-08 17:27 NNN

ADNKRONOS AGENZIA 16 DICEMBRE 2008

PORTI: CONFETRA, INSOSTENIBILE AUMENTO NULLA OSTA SANITARIO ITALIA RISCHIA DI RESTARE FUORI DA TRAFFICO INTERNAZIONALE PRODOTTI ALIMENTARI - La decisione del Governo di aumentare di oltre 60 volte il costo del Nulla Osta Sanitario (che da 7 euro può arrivare a superare i 420 euro per le partite eccedenti le 46 tonnellate) taglierà di fatto fuori dal grande traffico internazionale dei prodotti alimentari tutta la portualità italiana. E' quanto sostiene Confetra in una nota. "La decisione del Governo - afferma il Presidente della Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) Pietro Vavassori - ha colto di sorpresa tutti gli operatori in quanto analogo provvedimento emanato un anno e mezzo fa era stato poi ritirato per le pesanti ricadute che avrebbe comportato sui nostri traffici. Colpire così duramente la competitività degli scali italiani, che si giocano sulla decina di euro per container la concorrenza slovena o francese sul transito dei prodotti alimentari provenienti dall'Africa, dall'Oriente o dal Sud America e' da autolesionisti. Per questi motivi - conclude Vavassori - la Confetra ha chiesto al Governo la revoca del provvedimento che in un momento così delicato provocherebbe danni ingentissimi alla portualità e alla logistica italiana". Gli aumenti per il rilascio del Nulla Osta sono tanto più ingiustificati, a meno di non considerarlo un dazio, dal momento che solo il 5% dei container viene sottoposto a visita sanitaria, mentre il restante 95% pagherà salatissimo un servizio il cui costo reale e' zero. (Vgr/Gs/Adnkronos) 16-DIC-08 18:15 NNNN

G.U. n. 289 del 11.12.2008 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194

Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e

di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2.

3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 2.

Riscossione delle tariffe

1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A.

2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B.

3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

4. L'autorita' competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attivita' unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.

5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 3.

Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe

1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio.

3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno.

4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.

5. Relativamente alle attivita' di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.

Art. 4.

Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta

1. Si definiscono:

a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonche' quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.

2. Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalita' di cui all'articolo 5 e all'allegato C - sezione I, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.

3. Ai controlli effettuati su richiesta dell'operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione, si applica la

disposizione di cui al comma 2.

Art. 5.

Costo orario

1. Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un'ora di lavoro prestato dall'addetto all'esecuzione di controlli sanitari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il costo orario del servizio e' indicato nell'allegato C - sezione I.

Art. 6.

Modalita' di adeguamento ed aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, anche sulla base dei dati di cui all'articolo 8:

a) adegua periodicamente, almeno ogni due anni, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all'articolo 5;

b) aggiorna le tariffe di cui all'allegato A, anche introducendone ulteriori, tra cui quelle relative alla salute e al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) aggiorna le tariffe di cui all'allegato B, anche introducendone ulteriori, tra quelle previste dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate, ai sensi dell'articolo 3, sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese.

Art. 7.

Destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A sono destinati e vincolati:

a) la quota del 90 per cento, alle aziende sanitarie locali per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli, comprese le spese amministrative sostenute;

b) la quota del 3,5 per cento, alle regioni e alle province autonome per la copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli;

c) la quota del 3,5 per cento, agli Istituti zooprofilattici sperimentali per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli;

d) la quota dell'1 per cento, ai laboratori nazionali di referenza addetti ai controlli ufficiali di cui al presente decreto, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004;

e) la quota del 2 per cento, e' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, sono destinati e vincolati:

a) la quota del 5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai posti di ispezione frontaliera, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni e province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai posti di ispezione frontaliera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'83 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II, sono destinati e vincolati:

a) per la quota dell'8 per cento, all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli inseriti nei programmi 20.1 «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana» - 6.1.1 «Funzionamento» e 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 di pertinenza dei centri di responsabilita' Dipartimento per la prevenzione e la comunicazione e Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, per garantire il funzionamento di tali uffici anche fuori dall'orario di servizio di cui all'allegato C - sezione II, nonche' per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 7 per cento alle regioni o province autonome sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera;

c) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale, sulla base dei controlli sanitari ufficiali effettuati sulle merci importate;

d) la rimanente quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il criterio di ripartizione delle somme di cui al presente articolo e' individuato nella copertura dei costi delle attivita' espletate dai soggetti ivi previsti.

Art. 8.

Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro trenta giorni dalla pubblicazione, copia del Bollettino Ufficiale regionale di cui al comma 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 9.

Rideterminazioni

1. Qualora, in presenza delle condizioni indicate dal paragrafo 6 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa diversa da quelle stabilite nel presente decreto, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi. A tale fine, le regioni o le province autonome interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalita' di cui al predetto articolo 27.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, o dall'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione corredata di motivato parere, alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale le rideterminazioni di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Modalita' tecniche di versamento delle tariffe

1. Le modalita' tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente decreto sono stabilite, per le parti di rispettiva competenza, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle regioni, da adottarsi, entrambi i provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, la determinazione degli introiti dovuti in base al presente decreto e' effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli.

3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versati dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo e' maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale.

6. La procedura di cui al comma 5 si applica anche nel caso di violazione del comma 4.

Art. 11.

Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B

1. Alle tariffe di cui all'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del presente decreto. Qualora in sede di verifica si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie locali, trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione dei costi sostenuti e delle somme riscosse. A decorrere dal primo anno di applicazione la trasmissione deve avvenire annualmente entro novanta giorni dalla rendicontazione.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti in conformita' al comma 2, puo' modificare, anche in riduzione, le tariffe di cui al comma 1, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalita' di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui e' avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale.

4. Alle tariffe di cui all'articolo 2 si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

5. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 4 sono destinate e vincolate ad appositi capitoli inseriti nel programma 20.2 «Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria» - 6.2.1 «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le finalita' di cui al comma 4.

Art. 12.

Modalita' di rendicontazione

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del presente decreto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all'articolo 7.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i laboratori addetti al controllo ufficiale comunicano alle regioni, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

3. I laboratori nazionali di riferimento addetti al controllo ufficiale comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' e con la modulistica di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite ai sensi del presente decreto.

Art. 13.

Adempimenti comunitari

1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:

a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 14.

Potere sostitutivo

1. Alle procedure del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 15.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1999, limitatamente alle norme relative alle modalita' tecniche di versamento e riscossione.

Art. 17.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni